



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno X N. 1 – nuova serie

6 febbraio 2015

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario

Il 23 gennaio scorso il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, ha inaugurato la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario definendo al "collasso" la situazione giudiziaria del Paese



Dopo aver ringraziato il Presidente Napolitano per l'impegno profuso quale "custode delle istituzioni repubblicane e della Costituzione" il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, nella sua relazione per l'anno giudiziario, ha lamentato l'esorbitante carico dei processi pendenti in Cassazione a fronte del lassismo legislativo tenuto a rivedere le tipologie dei vizi prospettabili in sede di legittimità ed a definire i casi di ricevibilità dei ricorsi. Ha inoltre evidenziato, da un lato, la carenza di organico nella magistratura nonostante "l'alta produttività delle toghe" e, dall'altro l'alto numero degli avvocati non rispondente alle esigenze del mercato. Tra gli altri temi affrontati, Santacroce ha invocato un filtro per i processi di appello ed una maggiore responsabilità nell'amministrazione della giustizia da parte di tutti.

Auguri Presidente!



Martedì 3 febbraio 2015
Sergio Mattarella, eletto lo scorso 31 gennaio tredicesimo Presidente della Repubblica Italiana dal Parlamento in seduta comune, ha prestato il proprio giuramento a cui ha fatto seguito il suo messaggio alla Nazione

SOMMARIO

- 2** Separazione dei coniugi e giurisprudenza
- 3** Formazione continua
- 4** Elezioni del nuovo COA
- 6** Unione europea, euro e società pluriclasse

Separazione e divorzio

Separazione dei coniugi e giurisprudenza

di Claudia Krystle Di Biase

La separazione consensuale, a differenza di quella giudiziale, permette ai coniugi di ottenere la modificazione del proprio status attraverso un atto negoziale che va individuato nell'accordo e che deve rendere intollerabile la convivenza e può estendersi all'abitazione familiare, patrimonio, figli e loro mantenimento.

La riforma del 1975 ha notevolmente esaltato il ruolo del consenso dei coniugi e - se prima dell'intervento della novella il bene giuridico supremo e tutelato dal nuovo impianto normativo era la sacralità del vincolo matrimoniale e la coesione familiare - ora viene in rilievo il benessere dell'individuo *in primis* e la volontà di completare la propria realizzazione personale in quella cellula, primaria formazione sociale, che è la famiglia coniugale.

Ove questa non assolva più a tale funzione, ciascun coniuge ha il diritto di dissolverla, tramite una semplice manifestazione di volontà.

È ormai consolidato principio, peraltro confermato dalla nota pronuncia n. 17607 del 2003 che *"la causa della separazione sta nella volontà dei coniugi, mentre l'omologazione dà efficacia all'accordo"*.

L'art. 158 c.c. statuisce, infatti, che la separazione non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

La modifica dello *status* consegue all'omologazione, quale perfezionamento della fattispecie, facendolo assurgere ad atto costitutivo dello stato di separazione, di cui il consenso dei coniugi sarebbe mero presupposto di fatto, in quanto dà vita ad un vero e proprio negozio giuridico.

L'orientamento fino ad epoca recente più diffuso in giurisprudenza riteneva che fino all'emissione del decreto di omologa il procedimento di separazione consensuale difet-

tasse di un elemento indispensabile e che, pertanto, fosse ammissibile in detti limiti temporali la revoca unilaterale del consenso già prestato, con effetto ostativo sulla conclusione del procedimento.

La riconosciuta natura negoziale della separazione consensuale e delle pattuizioni che ad essa accedono ha in passato originato tra gli interpreti accesi contrasti in merito alla possibilità d'applicare alle medesime gli ordinari rimedi contrattuali, quali ad esempio l'azione di annullamento per vizi del consenso, l'azione di simulazione o l'azione di risoluzione per inadempimento.

Il provvedimento giudiziale di omologa, comunque, produce una stabilità di effetti che richiamano il giudicato *rebus sic stantibus* delle sentenze di separazione, una stabilità di effetti destinata ad essere travolta qualora modificazioni sopravvenute, quali quelle che certamente con il trascorrere del tempo, si produrranno nella vita dei protagonisti della vicenda familiare.

La pronuncia della Cassazione n. 11488/2008 individua i casi e gli strumenti per ottenere la modificazione delle condizioni già omologate.

Anche in questo caso gli aspetti volontaristici e negoziali dell'istituto sono esaltati al massimo, giacché la Suprema Corte lancia addirittura alle parti una sorta di monito: attenzione, perché nessuna richiesta di revisione sarà ammissibile per far valere circostanze già presenti al momento dell'accordo di separazione, anche se incolpevolmente ignorate, poiché rilevano a tal fine le sole circostanze sopravvenute.

La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il

giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.

Oggetto della procedura camerale, pertanto, è l'accertamento dell'esistenza dei "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione. I giustificati motivi che, ai sensi dell'art. 156 ult. co. c.c., consentono la revisione dell'assegno di mantenimento non devono però essere circoscritti ad accadimenti di ordine materiale che comportino immutazione della realtà fenomenica, potendo ricomprendere qualsiasi situazione idonea a rappresentare una realtà diversa da quella in precedenza considerata come esistente, idonea a fondarne una diversa valutazione.

È opportuno, quindi, invitare le parti ad esprimere consensi responsabili ed informati alla separazione, ammonendoli che dopo la formazione dell'accordo sull'instaurazione della vita da separati, e sulle condizioni destinate a regolare tale vita, non sarà affatto facile tornare indietro: non sarà in particolare sufficiente revocare - tanto più immotivatamente - il consenso all'omologa dopo la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale.

I coniugi che intendono separarsi sono chiamati ad effettuare una attentissima ponderazione delle condizioni accettate, rispetto alle quali non saranno ammesse - al di là, ovviamente delle ipotesi di errore, violenza e dolo, da azionarsi nelle opportune sedi - riconsiderazioni sulla scorta di circostanze preesistenti o concomitanti agli accordi presi, anche se ignorate incolpevolmente.

Che piaccia o no, dunque, la separazione consensuale sta assumendo l'aspetto ed il vigore di un vero e proprio contratto tra marito e moglie, rispetto al quale non sono più ammessi smarrimenti sentimentali, o capricciosi ripensamenti dell'ultimo momento: con la formazione dell'assenso sulla decisione di interrompere la convivenza e sulle pattuizioni accessorie, si crea, insomma, un vero e proprio vincolo, dal quale sarà difficile sciogliersi.

D'altro verso, come spesso accade, ad un passo "avanti" compiuto verso la consacrazione della forza dell'autonomia negoziale dei coniugi nella sistemazione dei rapporti insorgenti per effetto della crisi coniugale, fa scudo un "passo indietro", rappresentato dalla necessità di intraprendere, per poter inficiare un consenso prestato sull'onda di una pur comprensibile maggior duttilità emotiva, o sulla scorte di maliziose e reticenti rappresentazioni della controparte, un luogo e defatigante giudizio di cognizione ordinaria.

Fermo restando che, nel frattempo, la separazione consensuale resterà regolata dagli accordi che si assumono viziati, la cui omologazione non potrà esser evitata e che, nelle more del giudizio per l'annullamento di essi, matureranno verosimilmente i termini per la proposizione della domanda di divorzio.



BAR SNOOPY

Pasticceria
Gelateria
Buffet
Paninoteca

Via Fragata, 151
tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

Formazione continua

Il nuovo regolamento sulla formazione professionale continua

di Clarenza Binetti

Dal primo gennaio 2015 le nuove regole sulla formazione professionale continua. Il nuovo regolamento riduce il numero dei crediti necessari per assolvere all'obbligo

In attuazione dell'art. 11 della l. n. 247/2012 è stato pubblicato il nuovo regolamento n. 6/2014 che *disciplina le modalità per assolvere l'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, e la gestione e l'organizzazione delle attività formative* le cui regole saranno in vigore dal 1 gennaio 2015. Sono soggetti all'obbligo di formazione continua gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista nonché tutti gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio a partire dal primo gennaio successivo a quello di iscrizione all'albo. Stante il disposto dell'art. 14 sono invece esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, (ex art. 20, co. 1 della legge professionale); gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da gravidanza, parto, periodo di maternità, grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza, interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero, cause di forza maggiore nonché per altre ragioni eventualmente specificate dal CNF. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione a contenuto e modalità dell'impedimento.

L'obbligo di formazione deve essere valutato triennialmente. Ogni iscritto nell'arco del triennio formativo, dovrà conseguire almeno n. 60 crediti formativi, di cui n. 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale mentre ogni anno sarà tenuto ad accumulare 15 crediti di cui 3 nelle materie obbligatorie. I crediti che possono acquisirsi telematicamente non possono superare il 40% del totale dei crediti da conseguire nei tre anni. È previsto anche un meccanismo di **compensazione dei crediti** maturati nell'ambito del triennio formativo nella misura massima di 5 crediti per anno.

La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

Importante è la norma transitoria di cui all'art. 25 che specifica i criteri di computo del triennio precisando che in sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultino già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della legge professionale, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal **1° gennaio 2014**, pertanto i crediti maturati a partire da tale data mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti, devono considerarsi come crediti del primo dei tre anni.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo rilevano attività quali lo svolgimento di relazioni o lezioni nelle scuole di specializzazione per le professioni legali e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato; pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense; contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari; partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o di carattere nazionale; la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense; attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.

Nel caso di attività di approfondimento sulle esperienze maturate e sulla formazione di base mediante frequenza a corsi anche telematici per gli eventi di mezza giornata si potranno conseguire da 1 a 3 crediti, per quelli di una giornata intera da 1 a 4 mentre nel caso di formazione mirata all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche e tecniche come master, corsi aventi specifico indirizzo ecc. potranno essere riconosciuti per eventi di mezza giornata da 2 a 4 crediti, per eventi di una o più giornate da 6 a 20 crediti, per le altre attività di autoformazione (es. pubblicazione articoli scientifici, libri come sopra elencate) è prevista l'attribuzione di 1 credito per ogni attività fino ad un massimo di 12 crediti per anno nel caso di svolgimento

di lezioni o relazioni, da 1 a 3 crediti per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, da 1 a 5 crediti per libri e monografie, per un massimo di 12 crediti per anno.

Per ciascun gruppo di attività rappresentate nelle lettere c, d, e, f dell'articolo 19 del regolamento potranno essere invece riconosciuti al massimo 10 crediti formativi. I crediti degli eventi che durano mezza giornata saranno attribuiti solo a chi ha assicurato la propria presenza costante per tutta la durata dell'evento, degli eventi più lunghi a chi vi ha partecipato per almeno l'80% del tempo complessivo di durata.

Gli adempimenti all'obbligo formativo potranno richiedere e ottenere l'attestato di formazione continua che verrà rilasciato dal COA. Tale attestato è personale, non è estensibile allo studio o alla società di cui l'iscritto fa parte e potrà essere rilasciato anche a professionisti che abbiano superato i 25 anni di iscrizione all'albo o abbiano compiuto i 60 anni di età se hanno svolto l'attività di formazione. Il possesso dell'attestato costituisce titolo per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per l'ammissione dei tirocinanti alla frequenza del proprio studio. *"L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico"*.

La Redazione de
la bilancia

Si associa al dolore che ha colpito l'amica e collega

**Avv. Mariangela
D'Abramo**

per la perdita dell'amato

Papà

Ordine degli Avvocati di Trani



Elezioni del nuovo

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

A cura della Redazione

Con decreto del 10/11/2104 n. 170 del Ministero della Giustizia, entrato in vigore il 25/11/2014, è stato adottato il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, ai sensi dell'art. 28 della l. 31/12/2012 n. 247.

[Omissis]

Capo II Modalità di svolgimento delle elezioni

Art. 3 Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi

Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28 della legge;

b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità;

c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata. Al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell'albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31 dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 e a norma dell'articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del Consiglio dell'ordine accorpante, per il rinnovo dell'anno 2015, sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell'albo dell'ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'albo dell'ordine accorpante, salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di tale data.

Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 4 Convocazione elettorale

Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento.

L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito internet dell'ordine.

Art. 5 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

Art. 6 Candidature

Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.

Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

Art. 7 Formazione delle liste

Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Quando nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando nella lista vi è la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista è inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell'ambito del medesimo genere, il limite massimo dei due terzi.

Ad ogni lista è attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.

L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l'inammissibilità della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.

È consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste.

Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

Art. 8 Commissione elettorale

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente del consiglio e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.

Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione.

Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera d).

Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 9 Schede elettorali ed espressione del voto

Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere e l'eventuale raggruppamento in liste, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.

Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l'indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonché quelle recanti l'indicazione di più liste.

Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.

Nei casi diversi dal comma 5, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda.

Il regolamento ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti

Art. 10 Seggio elettorale

Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori:

- l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
- l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti.

Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.

La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.

Art. 11 Operazioni di voto

Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 8, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito.

Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

- verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
- dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
- verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
- nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.

Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 12 Votazione con sistema elettronico

Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:

- prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;
- assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
- prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
- prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
- prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nella apposita urna;
- prevedere il "blocco" al termine del voto di ogni iscritto della postazione, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;
- prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione

sono effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b);

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 13 Scrutinio delle schede

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);

Sono nulle le schede che:

- non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1;
- sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
- contengono segni diversi dall'espressione di voto;
- contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
- consentono comunque di riconoscere l'elettore.

Art. 14 Proclamazione degli eletti

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

Quando nell'ambito della graduatoria così formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all'articolo 28 della legge.

Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell'ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l'elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.

Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 15 Sostituzione degli eletti

Quando con il subentro operato a norma dell'articolo 28, comma 6, della legge non è possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l'equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalità previste dal presente regolamento.

Capo III Disposizioni finali

Art. 16 Clausola di invarianza finanziaria

Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Omissis]

Seminari giuridici

UNIONE EUROPEA euro e società pluriclasse

di Vito Plantamura

La nostra Costituzione si fonda sull'idea di una democrazia sociale, mediante la quale si volevano superare quelle odiose disuguaglianze, caratteristiche delle democrazie liberiste dell'ottocento e dei primi del novecento, che avevano accumulato un enorme dissenso sociale, tanto da sfociare in regimi autoritari o, addirittura, totalitari, che ovviamente si rivelarono un rimedio peggiore del male.

Il messaggio fondamentale della nostra Costituzione è che non esistono libertà negative, senza il riconoscimento di quelle positive; perché, per definizione, chi si trova in stato di bisogno non è libero. Da qui il cambio di paradigma, dal lavoro-merce al lavoro diritto, che oggi, però, sembra essere revocato in dubbio, da nuove tendenze turbo-liberiste, a chiara vocazione oligopolista.

Il seminario sul tema: "Unione Europea, euro e società pluriclasse" - che si terrà il prossimo 6 febbraio nell'aula Vincenzo Starace presso il Palazzo Del Prete, sito in Piazza Cesare Battisti, a Bari - si propone di indagare la presenza di cd. controlimiti costituzionali, rispetto a norme di diritto internazionale che possano, direttamente, ma anche indirettamente, comprimere oltre misura le libertà positive costituzionali, anche degradando nuovamente il lavoro, da diritto a merce. La scommessa dell'integrazione europea, infatti, è troppo importante per essere messa a rischio da questioni economiche, che ben potrebbero essere affrontate e risolte, partendo dai presupposti delle teorie dell'economia del benessere, invece che da quelle neo-liberiste. In questo contesto, è soprattutto l'adesione all'unione monetaria - con tutto

ciò che implica, a livello di vincoli di bilancio - che comporta le conseguenze più gravose e decisamente procicliche, rispetto alla crisi economica in corso. Per cui la scelta compiuta a suo tempo, ovvero di procedere in maniera anticipata a tale tipo di unione, nella perfetta consapevolezza della mancanza di

una cd. area monetaria ottimale, effettuata proprio per spingere gli Stati aderenti ad implementare il processo di unificazione, con un'eterogeneità dei fini, può diventare oggi il maggiore ostacolo al perseguimento del vero scopo dell'Unione Europea, che non può che essere **la creazione di un ordinamento sovranazio-**

nale che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni europee: anche perché, è solo a queste condizioni, e non certo per mere finalità liberoscambiste, che l'art. 11 della nostra Costituzione consente all'Italia, in condizioni di parità con gli altri Stati, limitazioni - e mai cessioni - della propria sovranità.



I SEMINARI DI SCIENZE POLITICHE

Unione Europea, euro e società pluriclasse

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2015, ORE 15.00

Aula Vincenzo Starace - Palazzo Del Prete
Piazza Cesare Battisti, Bari

- 15.00 – *Moderazione e relazione introduttiva – La scommessa dell'integrazione europea.*
prof. Ennio Triggiani
ordinario di diritto dell'Unione Europea
direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari
- 15.20 – *Considerazioni sull'art. 3, par. 3, TUE.*
prof. Giovanni Cellamare
ordinario di diritto internazionale
- 15.40 – *Gli artt. 10 e 11 Cost. e i c.d. controlimiti, pure a seguito della sentenza n. 238/14 della Consulta.*
prof. Ugo Villani
ordinario di diritto internazionale
- 16.00 – *Gli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost. come valori fondanti e c.d. controlimiti.*
prof. Gaetano Veneto
già ordinario di diritto del lavoro
fondatore e direttore del Centro Studi Diritto Dei Lavori (CSDDL) - avvocato cassazionista
- 16.20 – *Coffee break*
- 16.40 – *La modifica degli artt. 81, 97 e 119 Cost. vista da centrosinistra.*
on. Dario Ginefra
componente della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati - avvocato
- 17.00 – *La modifica degli artt. 81, 97 e 119 Cost. vista da centrodestra.*
on. Francesco Paolo Sisto
presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati
avvocato cassazionista
- 17.20 – *Repliche dei relatori*
- 17.50 – *Domande dal pubblico*

Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Bari con 5 C.F.

Ideazione, promozione e organizzazione:
Vito Plantamura – e-mail: vito@plantamura.it

Master di II livello sul mobbing

E' giunto alla sua quinta edizione il Master Universitario di II livello di "Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing" coordinato dal prof. Tommaso Germano in fase di approvazione per l'anno accademico 2014/2015.

Il programma del Master prevede insegnamenti di natura giuridica, medica, psicologica, sociologica, ecc. che esplorano il fenomeno del mobbing in modo esaustivo soprattutto per quanto riguarda gli aspetti riflessi dello stesso nella vita quotidiana.

La conoscenza del fenomeno permette di prevenirlo e, quindi, combatterlo al fine di evitare l'isolamento della vittima che, tendendo a somatizzarlo finisce per compromettere il proprio equilibrio psico-fisico con conseguenze deleterie e spesso drammatiche, come inogni ambito della sua vita pubblica e privata.

Scrivi a:

la bilancia

info@csddl.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico



Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno X n. 1 Nuova serie
6 febbraio 2015

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito

Con il patrocinio dell'
ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: info@csddl.it

stampato da

Tipografia Marchese - Bisceglie

Associazione Culturale **la bilancia**

Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06



www.csddl.it

Centro Studi diritto 
dei lavori

ricerca & formazione



Via Monte Pasubio, 24
76011 Bisceglie (BA)
Tel. 0803922582 – Fax. 0803926670



Centro Studi Diritto dei Lavori
Bari
www.csddl.it

Coorganizzatore Ordine Avvocati Trani



CORSO DI FORMAZIONE
SU

IL PROCESSO TELEMATICO

Presso "Farmacia dei sentimenti" Via Guarini, 2 – Bisceglie (BT)

FEBBRAIO 2015 - dalle 15.00 alle 18.00

VENERDI 6

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA e FIRMA DIGITALE

Relatore **Avv. Donato De Tullio**, Ordine del Foro di Trani

MARTEDI 10

GLI ADEMPIMENTI TELEMATICI DI UNO STUDIO LEGALE

Relatore **Dott. Gabriele Bonito**, Product Manager Software Avvocati- Team System Legal

VENERDI 13

PCT: NORME E PRASSI

Relatore **Dott.ssa. M.A. La Notte Chirone**, Magistrato del Lavoro presso il Tribunale di Trani

Con l'interventi di esperti di PCT

Nel corso dei tre incontri, saranno trattate i seguenti temi: posta elettronica certificata; firma digitale; notifiche in proprio; domande di ammissione allo stato passivo; deposito in via telematica degli atti; informazioni basiche per l'utilizzo del software Easy Telematico; creazione del fascicolo virtuale; ILI ricorso per ingiunzione di pagamento; consigli pratici.

La quota di partecipazione è così tassativamente determinata:

- € 30,00 cadauno per gli iscritti all'Associazione Avvocati di Bisceglie (in regola con il pagamento della quota associativa annuale 2014 o nuove iscrizioni).
- € 35,00 ciascuno per i non soci della predetta associazione.
- € 50,00 per l'iscrizione di un socio dell'Associazione Avvocati di Bisceglie accompagnato da un collaboratore/trice (segretario/a, o altro dipendente), con attribuzione dei crediti formativi solo all'avvocato).
- € 55,00 per l'iscrizione di un avvocato non iscritto all'Associazione Avvocati di Bisceglie oltre ad un collaboratore/trice (segretario/a, o altro dipendente), con attribuzione dei crediti formativi al solo avvocato.

A ciascun avvocato iscritto verrà consegnato un buono sconto di € 10,00 (non rimborsabile) per l'acquisto del libro **"Il processo telematico" di M.A. La Notte Chirone, edito da Cacucci Editore - Bari.**

Il numero massimo di partecipanti al corso viene fissato in n° 100 – con un minimo di 30 iscrizioni.

L'evento è stato accreditato dal COA Trani con l'attribuzione di **n. 9 crediti formativi.**

Per info e modalità di iscrizione consulta i siti: www.csddl.it oppure www.ordineavvocatitrani.it

Il Presidente dell'Associazione Avvocati Bisceglie
Maurantonio Di Gioia

Il Direttore del Centro Studi Diritto dei Lavori
Antonio Belsito

Consiglio Direttivo AAB: Avv. Mariarosaria Basile, Avv. Massimo Bruni, Avv. Michele Di Liddo, Avv. Liana Di Molfetta,
Avv. Leonardo Ingravalle, Avv. Giusy Leone, Avv. Onofrio Musco, Avv. Angela Napoletano, Avv. Felicia Papagni e Avv. Roberta Rigante